

**Accordo contrattuale
sulla base del contratto
di collaborazione**

Fra la **mysbc.ch SA**, Società di consulenza assicurativa globale
via Monda 1, 6528 Camorino, (di seguito denominata **SBC**)

e

.....
.....
(di seguito denominato collaboratore)

1. Preso atto che:

Le parti dichiarano con il presente di aver sottoscritto un contratto di collaborazione in data:

.....

Il citato contratto di collaborazione è la base su cui si fonda il presente accordo contrattuale.

Il collaboratore si impegna ad un'attività, produttività e tasso di occupazione predefiniti.

2. Le parti si accordano:

Sulla base dell'articolo 4.1.1.2 del citato "contratto di collaborazione", per semplicità di conteggio, al collaboratore viene accordata una retribuzione fissa mensile in sostituzione della retribuzione oraria prevista nel citato contratto. La presente retribuzione fissa mensile è onnicomprensiva (di tutte le componenti retributive del citato contratto) e ammonta a:

2.1. Retribuzione mensile:

CHF 1'688.70	lordi	(retribuzione di base)
CHF 140.70	lordi	(8.33% supplemento vacanze)
CHF 60.80	lordi	(3.6% supplemento festivi)

Per un totale di: **CHF 1'890.20 lordi mensili (x 12 mensilità)**

2.2. Attività:

Acquisizione di clienti/affari assicurativi come specificato nel citato contratto di collaborazione, nel dettaglio: 1. Pianificazione di appuntamenti con i clienti, 2. Analisi (e relative trasferte), 3. Valutazioni, 4. Consulenze (e relative trasferte), 5. Servizi (e relative trasferte). Con produttività minima pari a 400 U.P. nette mensili.

2.3. Inizio:

Il presente contratto ha validità con effetto a partire dal

2.4. Tasso di occupazione:

20 ore settimanali

2.5. Orario di lavoro:

Flessibile, con obbligo di registrazione di ogni attività lavorativa nel sistema aziendale.

2.6. Vacanze:

Il collaboratore ha diritto a 4 settimane di vacanze pagate all'anno; rispettivamente nelle prime due settimane di agosto, nell'ultima settimana di dicembre e nella prima settimana di Gennaio. Il collaboratore riconosce che ogni ora, giorno o settimana di vacanza supplementare è da considerarsi quali "vacanza non pagata".

3. Disposizioni finali

3.1. Il presente "accordo contrattuale" è basato sul "contratto di collaborazione" citato. La disdetta del "contratto di collaborazione" citato implica automaticamente la disdetta del presente "accordo contrattuale" ed un conteggio retributivo durante il periodo di disdetta basato sul contratto di collaborazione citato.

3.2. Il presente accordo contrattuale si fonda su un impegno da parte del collaboratore ad un'attività, produttività e tasso di occupazione predefiniti. In caso di violazione da parte del collaboratore di tale accordo contrattuale, esso viene considerato estinto per inadempimento e le ore effettivamente lavorate dal collaboratore, verranno conteggiate sulla base del citato contratto di collaborazione che rimane in ogni caso in vigore, se non esplicitamente disdetto.

3.3. Rimane valido il diritto reciproco ad un conteggio delle provvigioni e dei benefit sulla base dei regolamenti indicati nel citato contratto di collaborazione. Tale conteggio verrà effettuato con frequenza

- Mensile
- Trimestrale
- Semestrale
- Annuale
- Su richiesta

3.4. Per tutto quanto non indicato nel presente accordo contrattuale, fa stato il citato contratto di collaborazione. In caso di contestazioni relative al presente accordo contrattuale fanno stato le condizioni esposte nel contratto di collaborazione citato. Foro esclusivo e luogo di adempimento per tutti i diritti e doveri relativi alle disposizioni ed accordi facenti parte o riferenti al presente accordo contrattuale, è la sede legale della SBC, a Camorino (cantone Ticino).

Camorino il,

.....
(firma del collaboratore)

.....
mysbc.ch SA
Servizi Finanziari Globali